



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 14 OTTOBRE 2022

Riunione del giorno 12 ottobre 2022

07.22.23 RICORSO avverso provvedimento CTA FIPAV N° 2 CU del 29 settembre 2022. – proposto dalla S.S. SSD VOLLEY 2001 GARLASCO ARL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Antonio Amato – Presidente f.f.

Avv. Andrea Ordine – Componente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

Si riuniva per la discussione del ricorso in epigrafe indicato.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Nicola Napolione nonché il Presidente della società sig.ra Silvia Strigazzi.

L'Avv. Napolione discuteva riportandosi sostanzialmente al ricorso ed alla memoria depositata nei termini per il presente procedimento.

Il Tribunale all'esito si riuniva in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo depositando contestualmente la sentenza.

IN FATTO

Con provvedimento del 20/07/2022 l'Ufficio Tesseramento FIPAV comunicava al sodalizio ricorrente la non idoneità della documentazione relativa a due atleti poiché inviata via pec oltre la scadenza indicata in guida Pratica e quindi oltre il termine del 20 luglio 2022 h. 18.30; conseguentemente non concedeva l'omologa del tesseramento per i due giocatori.

La società ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento dinanzi alla C.T.A FIPAV e quest'ultima, con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 29.09.2022 rigettava le richieste del sodalizio confermando il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento.

Con la presente impugnativa la società chiede la riforma del provvedimento della CTA per aver la stessa interpretato in modo errato la normativa contenuta nella guida pratica 2022/2023 relativa ai termini di tesseramento degli atleti di serie A2 e A3.



Il motivo dell'impugnativa risiede nell'errore commesso nel considerare unico il termine perentorio sia per la richiesta di tesseramento che per la consegna della documentazione. In particolare la difesa ritiene che la normativa sia stata rispettata avendo la società inviato entro il termine perentorio del 20 luglio 2022 ore 18,30 il tesseramento online dei giocatori accedendo al sito con le credenziali societarie.

Veniva poi inviata a mezzo pec, oltre le ore 18,30, ai soli fini del rilascio dell'omologa del tesseramento la documentazione inviata via pec a "Volley Mercato"; tale adempimento, afferma la ricorrente, non può essere considerato *conditio sine qua non* per l'ottenimento dell'omologa.

Avendo pertanto la società ottemperato al tesseramento degli atleti esclusi entro il perentorio termine, il successivo invio della documentazione doveva intendersi legittimo anche oltre le ore 18,30.

Nella memoria ex art. 37 Reg. Giur depositata nei termini, sostanzialmente si ribadiscono i motivi del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parziale interpretazione della normativa fornita dalla difesa della società ricorrente, non può essere condivisa.

La guida pratica al punto ove si indicano le norme per la fattispecie oggetto del ricorso così recita:

“PRIMO TESSERAMENTO (Tesseramento on line - Tesseramento Atleti – 1° Tesseramento atleti italiani - MODULO F)

Possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti nati a partire dall'anno 2017 e precedenti. I termini per il primo tesseramento della stagione 2022/2023 sono così fissati: per la Superlega:

1) dal 1° luglio 2022 e fino alle ore 17.00 del 20 Luglio 2022. Ai fini del rilascio dell'omologa del tesseramento è obbligatorio consegnare la documentazione (moduli F-F1-I-L-L1-Mod.Z-Mod.A) presso la sede del Volley Mercato.

per la Serie A2M e A3M:

1bis) dal 1° luglio 2022 e fino alle ore 18.30 del 20 Luglio 2022. Ai fini del rilascio dell'omologa del tesseramento è obbligatorio consegnare la documentazione (F-F1-I-L-L1-Mod.Z-Mod.A) presso la sede del Volley Mercato”.



Orbene, nell'art. 1bis si apre con la locuzione *"I termini per il primo tesseramento della stagione 2022/2023 sono così fissati"*; senza soluzione di continuità poi, nello stesso articolo viene indicato il termine perentorio (20 luglio 2022 ore 18,30) ed elencati gli adempimenti comprendenti la consegna della documentazione.

È evidente che l'articolo dapprima fissa l'ora e la data ultima per il tesseramento (I termini per il primo tesseramento della stagione 2022/2023 sono così fissati..) e poi indica gli adempimenti da eseguire in quei perentori termini.

Nello stesso articolo della guida pratica ove vengono indicate le procedure testualmente si dice:

"A tal proposito si specifica che, per quanto riguarda la modulistica firmata digitalmente, il presidente della società ed inoltre specificatamente quello della società che riceve on line il nulla osta, il prestito ed il prestito per un campionato di un atleta, ha l'obbligo di:

garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale, apposte sul modulo tesserativo;

- operare all'esito positivo di tale verifica, l'accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando l'immediata omologa del tesseramento"

L'articolo indica quindi come conseguenza dell'accettazione del modulo (unico) l'immediata omologa del tesseramento. L'omologa è quindi conseguente all'invio del modulo con i documenti.

Parte ricorrente deposita poi una mail inviata dalla lega in data 06/07/2022 dalla quale risulta spiegato come nel termine indicato debba essere depositata l'intera documentazione. La tesi della difesa avrebbe avuto valore ove gli adempimenti fossero stati qualificati come successivi o elencati in un capo a parte.

PQM

Respinge il ricorso.

Roma, 13 ottobre 2022

F.to IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 14 ottobre 2022